



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 13.05.2002

1. PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Greve in Chianti, attuando i disposti della L.R. 53/81 e del D.P.R. 616/77, organizza il servizio di trasporto scolastico nella fascia della scuola dell'infanzia, elementare e media, quale intervento volto a concorrere all'attuazione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli alunni, la diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative e la sperimentazione didattica ed educativa.

Art.2

Il servizio è gestito in economia con scuolabus di proprietà comunale o *in noleggio e/o* mediante appalto a ditte specializzate.

2. BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Art. 3

Hanno diritto di usufruire del servizio gli alunni delle scuole dell'infanzia pubbliche che hanno sede sul territorio comunale, residenti nel comune di Greve in Chianti, purché iscritti alla scuola di zona più vicina.

Il servizio è esteso agli alunni residenti nel comune di Greve in Chianti che frequentino scuole dell'infanzia parificate presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 4

Hanno inoltre diritto di usufruire del servizio gli alunni delle scuole elementari e *delle scuole medie pubbliche o parificate* con sede nel territorio comunale, residenti nel comune di Greve in Chianti, se la distanza tra l'abitazione e le scuole, misurata lungo strade percorribili a piedi, sia, di regola, superiore a m. 500.

Art. 5

Eventuali deroghe alle norme di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o ulteriori estensioni del servizio, ai sensi della normativa regionale, anche sotto forma di eventuale contribuzione contenuta nel limite massimo del costo medio pro-capite netto computato per ogni utente trasportato, possono essere attivate da parte della Giunta Comunale, per casi singoli o collettivi, tenute presenti le condizioni di maggiore economicità del servizio.

3. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6

Al fine di garantire la gestione economica e razionale del servizio, per ridurre al minimo la permanenza dei trasportati sui mezzi e per ritardare quanto possibile l'orario dei primi passaggi, il servizio si svolge tramite punti di raccolta, collocati generalmente ad una congrua distanza l'uno dall'altro, tenendo conto dell'età dei trasportati, della presenza di percorsi pedonali sicuri e della compatibilità con l'economia generale del servizio.

Art. 7

Sono esclusi dal servizio i percorsi su strade che possono mettere in pericolo l'incolumità dei trasportati o che possono recare danno ai mezzi.

La valutazione di tali requisiti spetta all'Ufficio Tecnico d'intesa con l'Ufficio Scuola del Comune.

Rimangono comunque esclusi i percorsi in aree private delimitate con cancellate o simili o con divieto generalizzato di accesso.

Art. 8

I punti di raccolta sono situati, fin dove possibile, in modo da ridurre al minimo la distanza tra le fermate e le abitazioni dei trasportati con particolare riferimento ed attenzione verso gli alunni delle scuole dell'infanzia.

Se per garantire gli obiettivi di cui all'art.6 risulti impossibile attuare quanto indicato al comma precedente, i punti di raccolta potranno essere situati fino ad una distanza dall'abitazione di ciascun trasportato uguale ai limiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9

In caso di esistenza del servizio pubblico di linea, il servizio di trasporto scolastico per gli studenti della scuola media non viene effettuato, se non qualora il servizio di linea sia inadeguato in relazione agli orari e la distanza dalle fermate sia tale da non rientrare nei limiti di cui all'art. 4.

Art. 10

Per i trasportati portatori di handicap il servizio di trasporto scolastico viene svolto negli stessi termini e con le stesse modalità praticate per gli altri trasportati, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione. Le distanze dalla fermata e dalla scuola previste dal presente regolamento possono essere ridotte in funzione delle specifiche difficoltà del trasportato portatore di handicap.

Per il servizio di accompagnamento dei trasportati portatori di handicap si procederà di volta in volta a predisporre le misure più idonee in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune.

Art. 11

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è garantito solo per gli alunni delle scuole dell'infanzia, ai sensi di legge.

Il servizio viene effettuato in conformità con la vigente normativa da parte di personale dipendente del Comune o da questo incaricato.

Art. 12

L'ammissione al servizio di minori residenti in altri Comuni e frequentanti le scuole del Comune di Greve in Chianti, verrà definita in accordo con i Comuni interessati ai sensi della L.R. 53/81, purché la scuola frequentata sia la più vicina all'abitazione e, comunque, verificate le compatibilità con l'organizzazione e l'economicità del servizio.

Art. 13

Il servizio di trasporto scolastico si effettua secondo il previsto orario di apertura e di chiusura delle scuole.

Il ritorno pomeridiano viene assicurato solo nel caso in cui l'organizzazione dell'attività didattica sia conforme ai moduli organizzativi previsti dalla vigente normativa scolastica.

Art. 14

Nei limiti delle disponibilità e delle esigenze di buon funzionamento del servizio, l'Amministrazione comunale mette a disposizione il proprio personale ed i propri mezzi o quelli delle ditte appaltatrici per sostenere iniziative didattiche ed educative delle scuole statali e parificate presenti sul territorio.

I criteri per la messa a disposizione di mezzi e personale per effettuare le gite scolastiche saranno stabiliti annualmente dall'Ufficio Scuola sentita l'istituzione scolastica.

Il relativo programma dettagliato a cura dell'istituzione scolastica dovrà pervenire all'Ufficio Scuola mensilmente, per iscritto, con almeno 30 giorni di anticipo sulla prima gita programmata, allo scopo di consentire la necessaria organizzazione del servizio; la programmazione potrà seguire diverso iter concordato annualmente con l'istituzione scolastica

L'Amministrazione comunale può determinare annualmente quote a carico dell'Istituzione scolastica a parziale rimborso del costo del servizio di cui al presente articolo.

4. TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 15

L'Amministrazione comunale fissa annualmente per gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico una contribuzione a parziale rimborso del costo del servizio, indicando anche eventuali agevolazioni per particolari categorie di utenti.

La contribuzione, salvo diversa indicazione da parte dell'Ufficio Scuola, sarà corrisposta in tre quote trimestrali anticipate, di cui la prima entro il 15 novembre per il periodo settembre/dicembre, la seconda entro il 15 febbraio per il periodo gennaio/marzo e la terza entro il 15 maggio per il periodo aprile/giugno.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l'Ufficio Scuola provvederà ad inviare apposito sollecito. Nel caso che una o più quote non siano versate entro il termine ultimativo debitamente notificato, l'Ufficio Scuola trasmetterà all'Ufficio Tributi l'elenco degli utenti che risultano inadempienti con i relativi debiti. L'Ufficio suddetto provvederà ad attivare la procedura per la riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente applicando le penalità (che vengono stabilite in un terzo della

somma dovuta), gli interessi legali, le spese postali e le spese segretariali forfetarie pari ad ½ delle spese postali.

Per i casi di iscrizione successivi alla data di inizio dell'anno scolastico, il pagamento verrà calcolato tenendo conto dell'eventuale frazione di trimestre.

Art. 16

Coloro che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda di iscrizione sugli appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Tale domanda dovrà essere presentata in concomitanza con l'iscrizione alla scuola e comunque entro i termini che di anno in anno verranno comunicati dall'Amministrazione comunale.

Possono essere ammesse iscrizioni oltre le scadenze fissate nei casi di trasferimento di abitazione da altro comune o per particolari e documentate necessità.

Art. 17

Per situazioni di particolare disagio economico-sociale e per i soli residenti nel Comune di Greve in Chianti e' prevista l'esenzione dal pagamento della contribuzione di cui all'*art. 15* che potrà essere concessa a seguito di domanda individuale. L'esenzione e' comunque concessa d'ufficio per soggetti con handicap grave individuati dal Servizio Assistenti Sociali.

Gli interessati devono presentare apposita domanda al Sindaco, tramite l'Ufficio delle Assistenti Sociali, entro il 20 settembre di ogni anno. Successivamente, le domande verranno valutate dalla Commissione Tecnica di Assistenza in base ai criteri di cui al "Regolamento Comunale" per l'erogazione degli interventi assistenziali. La richiesta di cui sopra potrà essere accolta anche nel caso in cui venga presentata ad anno scolastico inoltrato per motivi di trasferimento da altro istituto e per situazioni improvvise di disagio socio-economico, sempre che questa risponda ai criteri di valutazione di cui al suddetto regolamento; in questo caso l'effetto dell'eventuale esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda.

Art. 18

Le famiglie che presentano domanda di ammissione al servizio sono tenute al pagamento della prima quota prevista con decorrenza dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'*art.16*.

Art. 19

Le famiglie che nel corso dell'anno decidono di rinunciare al servizio per la restante parte dell'anno scolastico dovranno darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Scuola del Comune.

Contemporaneamente e contestualmente potrà essere presentata domanda per il rimborso della quota relativa al numero dei mesi che intercorrono tra la data di utilizzo del servizio e la fine del trimestre per il quale si sia già effettuato il pagamento.

Non potrà essere richiesto rimborso per gli eventuali periodi residui inferiori a 30 giorni.

Art. 20

Le quote relative al periodo durante il quale gli utenti non abbiano usufruito del servizio verranno rimborsate solo per periodi superiori a 30 giorni consecutivi non interrotti da periodi di vacanza scolastica.

A tal fine gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Sindaco corredandola di certificazione della scuola attestante l'effettiva assenza dell'alunno.

5. SICUREZZA E COMPORTAMENTI DEI TRASPORTATI

Art. 21

L'Amministrazione comunale adotta le misure organizzative necessarie per assicurare condizioni di sicurezza degli alunni dal momento della salita sugli scuolabus fino alla riconsegna alle famiglie.

Gli alunni delle scuole a conclusione del viaggio di ritorno possono essere riconsegnati esclusivamente *agli esercitanti la potestà* o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata.

La delega dovrà essere formulata per iscritto da *chi esercita la potestà* contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al servizio, con possibilità di variazioni nel corso dell'anno scolastico.

Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Scuola dal firmatario della delega di cui al precedente comma e si intenderanno valide a decorrere dal giorno successivo o per le date richieste.

Art. 22

Gli alunni non ritirati *da chi esercita la potestà* o da altro adulto delegato - salvo apposita autocertificazione *dell'esercitante la potestà* presentata al personale autista per casi di particolari e comprovate necessità, tesa ad una diversa riconsegna con esonero esplicito di qualsiasi responsabilità da parte dell'ufficio Scuola e del personale addetto al Servizio - saranno trattiene sullo scuolabus e ricondotti, a fine gita, presso la scuola di appartenenza o presso il comando di Polizia Municipale, dove dovranno attendere l'arrivo *dell'esercitante la potestà* o della persona *appositamente* autorizzata a prenderli in consegna.

Verificandosi per più di due volte tale inconveniente nel corso dell'anno scolastico, l'alunno verrà escluso dal servizio per tutta la durata dello stesso anno scolastico. In tal caso, le quote trimestrali anticipate eventualmente versate verranno rimborsate.

Art. 23

Occasionalmente, *chi esercita la potestà* potrà richiedere, per iscritto e con congruo anticipo, che *l'alunno* venga consegnato a persona diversa da quella incaricata e, eventualmente, ad una fermata diversa da quella consueta. La richiesta, che potrà essere consegnata direttamente al personale addetto al servizio, dovrà riportare i dati *dell'esercitante la potestà* e dell'alunno, della persona addetta al suo ritiro, nonché l'indicazione della fermata e del giorno per il quale si richiede la variazione.

La persona momentaneamente incaricata del ritiro dell'alunno dovrà, su richiesta del personale addetto al servizio, documentare la propria identità.

Art. 24

Gli studenti delle scuole medie utenti del servizio, in considerazione del loro maggiore grado di maturità ed autonomia, a conclusione del viaggio di ritorno, potranno essere lasciati alle fermate stabilite senza che sia richiesta la presenza *dell'esercitante la potestà* o di altra persona da questi incaricata, *previa esplicita autorizzazione rilasciata in calce alla domanda di iscrizione*.

Art. 25

In caso di impossibilità ad effettuare il servizio per ragioni tecniche o per scioperi del personale, nulla è dovuto dall'Amministrazione comunale agli utenti.

Parimenti, non ha diritto ad alcuna forma di rimborso o di riduzione l'utente che nel corso dell'anno scolastico utilizzi solo parzialmente il servizio, salvo i casi previsti e disciplinati dai precedenti artt.19 e 20.

Art. 26

Per i portatori di handicap, indipendentemente dallo stato di gravità, si può prescindere dalle condizioni previste dal presente regolamento. In tali casi si procederà di volta in volta a predisporre le misure più idonee, anche con mezzi di trasporto diversi, su segnalazione dei servizi territoriali della Azienda Sanitaria Locale e dei Servizi Sociali comunali.

Art. 27

Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio Scuola ogni comportamento dei trasportati che provochi disagi agli altri utenti del servizio che metta in pericolo l'incolumità propria o altrui o che provochi danneggiamenti ai mezzi.

Gli esercitanti la potestà dei trasportati che si siano resi responsabili di tali atti verranno immediatamente informati.

In casi reiterati o di particolare gravità, la Giunta comunale può, con provvedimento motivato notificato alla famiglia, decidere la esclusione temporanea o definitiva dell'alunno dal servizio. In tal caso la famiglia ha diritto al rimborso della quota anticipata per il periodo di sospensione.

Art. 28

All'atto dell'iscrizione al servizio copia del presente regolamento viene consegnato ad ogni famiglia, la quale, con l'iscrizione stessa, dichiara di esserne a conoscenza e di accettarlo in ogni sua parte

Art. 29

Al termine di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto, l'Ufficio Scuola redige una relazione sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, attraverso una valutazione dei livelli di qualità del servizio e della sua organizzazione raggiunti in rapporto ai costi e alle risorse impegnate, nonché agli obiettivi prefissati nel piano organizzativo annuale.

-----oo0oo-----